

**UFFICIO DELLA CONTABILITA' E DEL BILANCIO**

Oggetto: Modalità di pagamento del diritto annuale 2026 per AIC in corso di validità al 31 dicembre 2025.

Spett.le Azienda,

con delibera n. 21 del 30 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha dato attuazione all'art. 4, comma 5 del decreto del Ministro della Salute 29 marzo 2012, n. 53, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, in forza del quale è stato introdotto, per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in corso di validità, un diritto annuale a carico di ciascun titolare (<https://www.aifa.gov.it/tariffe>).

Con la suddetta delibera n. 21 del 30 maggio 2012, in particolare, è stato stabilito che *“ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, attraverso il sistema di pagamenti on line presente sul sito istituzionale, entro e non oltre il mese di luglio, un diritto annuale per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio (AIC 6 cifre) in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.”*

Con particolare riferimento ai medicinali omeopatici e alle registrazioni dei medicinali di origine vegetale basate sull'impiego tradizionale, il decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre 2016, che ha abrogato il decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2012, all'art. 2 stabilisce che la misura del diritto annuale a carico di ciascun titolare da versare all'AIFA è pari al 20 per cento dell'importo del diritto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della Salute n. 53 del 29 marzo 2012.

Per quanto riguarda i medicinali allergeni, l'art. 3 del decreto del Ministro della Salute del 13 settembre 2023, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre 2016, stabilisce che la misura del diritto annuale da versare all'AIFA a carico di ciascun titolare è pari ad 1/3 dell'importo del diritto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della Salute n. 53 del 29 marzo 2012.

A seguito dell'aggiornamento delle tariffe previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre 2016, l'importo dovuto per l'anno 2026 risulta pari a:

- euro 376,00 (trecentosettantasei/00) per i medicinali omeopatici e per le registrazioni di medicinali di origine vegetale basate sull'impiego tradizionale;
- euro 626,00 (seicentoventisei/00) per i medicinali allergeni;
- euro 1.879,00 (milleottocentosettantanove/00) per tutti gli altri medicinali.

Si precisa che il diritto non è dovuto per le AIC in corso di validità rilasciate a seguito di procedura centralizzata.

L'elenco completo delle AIC in corso di validità, distinto per singola azienda (codice SIS), è disponibile nella sezione "Versamento tariffe e diritti annuali" presente all'interno del sito istituzionale dell'AIFA. (<https://www.aifa.gov.it/tariffe>)

1. PAGAMENTO INTERO.

Al fine di adempiere all'obbligo di cui alla delibera n. 21 del 30 maggio 2012 e di cui all'art. 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sarà possibile utilizzare la piattaforma dell'Agenzia "Pagamenti On Line – POL" al cui interno è disponibile un apposito "link" denominato "Annual Fee" (<https://servizionline.aifa.gov.it>).

La piattaforma, al riconoscimento dell'utente in qualità di delegato a pagare per conto dell'Azienda (codice SIS), determina automaticamente l'importo complessivo dovuto, che viene calcolato moltiplicando l'importo dovuto per la singola autorizzazione per il numero di AIC valido in base alle risultanze della Banca Dati dell'Agenzia, di cui l'azienda risulta titolare al 31 dicembre u.s..

Come evidenziato dalla piattaforma sulla relativa pagina web, il pagamento dovuto potrà essere effettuato solo nei seguenti modi:

- ❑ tramite il canale PagoPA, che consente il pagamento mediante carta di credito o CBILL direttamente all'interno dell'applicativo;
- ❑ per le aziende con sede all'estero e/o in casi eccezionali anche tramite l'effettuazione di bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco - IBAN IT26-F-05034-03200-000000010449 (BIC/SWIFT: BAPPIT22), riportando obbligatoriamente nel campo "CAUSALE" il codice POL per il quale deve comunque essere generato l'avviso di pagamento.

2. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER MICROIMPRESE, PICCOLE/MEDIE IMPRESE, AZIENDE PUBBLICHE.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro della Salute 29 marzo 2012, n. 53 e del punto 3 della delibera n. 21 del 30 maggio 2012 nonché dell'art. 6 comma 2 del decreto del Ministro della Salute del 6 dicembre 2016, il diritto annuale dovuto per ogni AIC è ridotto del 25 per cento in uno dei seguenti casi:

- il soggetto titolare dell'AIC sia una piccola, una media o una microimpresa, come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE;
- il titolare dell'AIC sia un'azienda pubblica.

L'importo dovuto in misura ridotta per l'anno 2026 risulta pari a:

- **euro 282,00 (duecentottantadue/00) per i medicinali omeopatici e per le registrazioni di medicinali di origine vegetale basate sull'impiego tradizionale;**
- **euro 470,00 (quattrocentosettanta/00) per i medicinali allergeni;**
- **euro 1.409,00 (millequattrocentonove/00) per tutti gli altri medicinali.**

Per poter effettuare il pagamento in misura ridotta, codesta Azienda deve attestare il possesso dei requisiti producendo idonea documentazione o rendendo apposita autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 utilizzando la modulistica disponibile al seguente link: <https://www.aifa.gov.it/tariffe>. Per usufruire delle agevolazioni nell'anno in corso, tale documentazione o autocertificazione deve essere presentata facendo riferimento a notizie/dati al 31 dicembre dell'anno precedente (es.: per usufruire delle agevolazioni nell'anno 2026, la dichiarazione va resa facendo riferimento a notizie/dati al 31/12/2025) e, ove continuino a sussistere i presupposti, deve essere nuovamente presentata per l'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio.

Tale documentazione o autocertificazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.aifa.gov.it. L'Agenzia Italiana del Farmaco si riserva il diritto di effettuare ogni opportuno controllo volto a verificare l'effettivo possesso, in capo all'Azienda, dei requisiti autocertificati.

Come evidenziato dalla piattaforma sulla relativa pagina web, il pagamento dovuto potrà essere effettuato solo nei seguenti modi:

- ❑ tramite **il canale PagoPA**, che consente il pagamento mediante carta di credito o CBILL direttamente all'interno dell'applicativo;
- ❑ per le aziende con sede all'estero e/o in casi eccezionali anche tramite l'effettuazione di **bonifico bancario** sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco - IBAN IT26-F-05034-03200-000000010449 (BIC/SWIFT: BAPPIT22), riportando obbligatoriamente nel campo "CAUSALE" il codice POL per il quale deve comunque essere generato l'avviso di pagamento.

3. PAGAMENTO IN MISURA DIVERSA.

Nel caso in cui gli importi indicati non siano ritenuti esatti, codesta Azienda è comunque tenuta ad effettuare il pagamento entro il termine previsto nella misura che ritiene corretta, salvi i successivi controlli da parte della scrivente Agenzia.

Come evidenziato dalla piattaforma sulla relativa pagina web, il pagamento dovuto potrà essere effettuato solo nei seguenti modi:

- ❑ tramite il canale PagoPA, che consente il pagamento mediante carta di credito o CBILL direttamente all'interno dell'applicativo;
- ❑ per le aziende con sede all'estero e/o in casi eccezionali anche tramite l'effettuazione di bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco - IBAN IT26-F-05034-03200-000000010449 (BIC/SWIFT: BAPPIT22), riportando obbligatoriamente nel campo "CAUSALE" il codice POL per il quale deve comunque essere generato l'avviso di pagamento.

Per poter effettuare il pagamento in misura diversa, l'azienda deve necessariamente rendere apposita autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante le AIC per le quali si ritiene di dovere/non dovere effettuare il pagamento. Tale autocertificazione, come da formato allegato, deve essere trasmessa, entro il 31 luglio 2026 all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.aifa.gov.it specificando nell'oggetto "autocertificazione pagamenti diversi". L'Agenzia Italiana del Farmaco si riserva il diritto di effettuare ogni opportuno controllo volto a verificare l'effettiva titolarità, in capo all'Azienda, delle AIC per le quali si è effettuato il pagamento.

Si rammenta che l'importo del diritto dovuto deve essere calcolato in base alla seguente formula:

- euro 376,00 (trecentosettantasei/00) x numero di AIC relative ai medicinali omeopatici e alle registrazioni di medicinali di origine vegetale basate sull'impiego tradizionale, di cui è titolare l'Azienda al 31/12/2025;
- euro 626,00 (seicentoventisei/00) x numero di AIC relative ai medicinali allergeni di cui è titolare l'Azienda al 31/12/2025;
- euro 1.879,00 (milleottocentosettantanove/00) x numero di AIC relative a tutti gli altri medicinali, di cui è titolare l'Azienda al 31/12/2025.

In caso di micro / piccola e media impresa o di azienda pubblica l'importo del diritto annuale dovuto deve essere calcolato utilizzando la seguente formula:

- euro 282,00 (duecentottantadue/00) x numero di AIC relative ai medicinali omeopatici e alle registrazioni di medicinali di origine vegetale basate sull'impiego tradizionale, di cui è titolare l'Azienda al 31/12/2025;
- euro 470,00 (quattrocentosettanta/00) x numero di AIC relative ai medicinali allergeni di cui è titolare l'Azienda al 31/12/2025;

- euro 1.409,00 (millequattrocentonove/00) x numero di AIC relative a tutti gli altri medicinali, di cui è titolare l'Azienda al 31/12/2025.

In tale caso oltre all'attestazione delle AIC per le quali si è effettuato il pagamento restano fermi gli obblighi di trasmissione all'AIFA di cui al punto 2.

4. TERMINI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO E SANZIONI.

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026 e comunque non oltre 15 giorni dall'effettiva disponibilità sulla piattaforma dei pagamenti online del servizio di pagamento di cui alla presente comunicazione.

Si rappresenta che l'Agenzia Italiana del Farmaco verificherà la regolarità del versamento del diritto annuale da parte di codesta Azienda e, in caso di accertata mancata corresponsione del diritto annuale, avvierà le ordinarie procedure per il recupero delle somme dovute, sospendendo altresì la gestione informatica della/delle AIC per cui non si è provveduto al pagamento del diritto annuale, relativamente ai servizi di utilità di codesta Azienda.

Si precisa che, in base a quanto previsto dalla Determinazione del DG AIFA n. 118/2023, per il recupero dei crediti vantati nei confronti di soggetti debitori del diritto annuale posto a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco, ai sensi dell'art. 17, comma 10, lett. d) del decreto - legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 e dell'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo del 2012 n. 53, l'AIFA si avvale del sistema di riscossione coattiva mediante avviso di accertamento ed iscrizione al ruolo ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, per il tramite dell'Agenzia dell'Entrate – Riscossione.

Per ogni richiesta di chiarimento e/o informazione, è possibile contattare, dal lunedì al venerdì, gli indirizzi email c.silvagni@aifa.gov.it e p.melfa@aifa.gov.it.

Cordiali saluti

Roma, 01/07/2026

Il Dirigente dell'Ufficio della Contabilità e del Bilancio
(Dott. Guglielmo Di Balsamo)